



**La responsabilità
professionale degli
assistenti sociali in sede di
illustrazione all'utenza
della compartecipazione
dovuta**

Piacenza, 18 gennaio 2016



Codice Deontologico dell'assistente sociale

Titolo III

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE

Capo I

Diritti degli utenti e dei clienti

12. Nella relazione di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, **la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse**, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.



Codice Deontologico dell'assistente sociale

Titolo III

RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE

Capo I

Diritti degli utenti e dei clienti

15. L'assistente sociale che nell'esercizio delle proprie funzioni incorra in una omissione o in un errore che possano danneggiare l'utente o il cliente o la sua famiglia **deve informarne l'interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare.**



Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale

Delibera n. 175 del 15 novembre 2013

Art. 2 Responsabilità disciplinare


1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza parziale o totale dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.




La primaria funzione delle norme deontologiche

Le norme deontologiche, in considerazione del rilievo pubblicistico della professione dell'assistente sociale, non costituiscono uno strumento di tutela privilegiata a favore del medesimo, poiché sono essenzialmente dirette a garantire all'utente anche la correttezza nella gestione del rapporto professionale.



L'obbligo di dare una informazione completa e vera

Gli artt. 12 e 15 CDAS, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impongono una corretta e veritiera informazione in quanto il rapporto fiduciario che lega l'assistente sociale al cliente **non può tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del medesimo**, consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all'utente.



L'obbligo di dare una informazione completa e vera

L'illecito disciplinare **si configura indipendentemente dalla produzione e dall'entità del danno subito dall'utente** a seguito della condotta illecita: il fine del procedimento disciplinare, infatti, è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell'intero corpo professionale mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.



Elemento soggettivo della responsabilità disciplinare

Ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione e quindi la configurabilità di dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

La trasgressione, quindi, non può passare inosservata, anche se sorretta dalla sola colpa.



Le (inconfigurabili) tipiche giustificazioni

«Il Regolamento dell'amministrazione dispone in questo modo, non possiamo fare altrimenti»

«Le indicazioni della Giunta sono queste, e comunque non ci sono i soldi»

«Si è sempre fatto così! E poi da sempre i parenti pagano queste cose»



L'ovvia risposta del diritto vivente

«una previsione regolamentare che estenda la valutazione della capacità economica anche ai soggetti tenuti agli alimenti, eventualmente subordinando l'intervento comunale alla previa escussione dei medesimi, risulta in contrasto con i livelli normativi nazionale e regionali ed è perciò da considerarsi illegittima»

(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 09-12-2013, Sent. br. n. 2759; id., 14-01-2014, Sent. n. 147)



L'ovvia risposta del diritto vivente

«A fronte di un'istanza di compartecipazione al costo dei servizi sociali per persona disabile grave, solo in via subordinata e per quanto non in contrasto con quanto indicato dalle fonti sovraordinate si potrà applicare il regolamento comunale»

(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 07-02-2014, Sent. n. 411)



In claris non fit interpretatio

Avv. Massimiliano Gioncada